



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Enna, data del protocollo

AI SIGG.RI SINDACI  
AI SIGG.RI COMMISSARI STRAORDINARI  
AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI  
AI SIGG.RI UFFICIALI ELETTORALI  
DEI COMUNI DI:  
AIDONE, ASSORO, BARRAFRANCA, CATENANUOVA, CERAMI,  
GAGLIANO CASTELFERRATO, LEONFORTE, PIAZZA ARMERINA  
E TROINA

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE DI ENNA

OGGETTO: Elezioni amministrative 2023 – Turno ordinario - Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare.

La Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - con nota nr. 8277 dell'11 aprile 2023, ha richiamato l'attenzione delle SS.LL., affinché diano disposizioni da favorire la votazione agli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art.2 della citata Legge. Il Comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che i Sindaci/Commissari straordinari ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Si richiama l'attenzione del sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, su quanto disposto dall'art. 29 secondo comma, della citata Legge 5 febbraio 1992 n.104, affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni di votazione, garantiscano la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art.1 della Legge 15 gennaio 1991, n.15.



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Si richiama inoltre l'attenzione dei signori Sindaci/Commissari straordinari sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria;
- i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto i signori Sindaci/Commissari straordinari e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta altresì, che i Sindaci/Commissari straordinari dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.p.Reg. 20 agosto 1960 n.3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 Legge n. 104/1192) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della Legge regionale 30 aprile 1976 n.44.

Per gli elettori di cui al punto 2, i Sindaci/Commissari straordinari, tenuto conto delle domande avanzate dovranno organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare all'occorrenza gli stessi automezzi adibiti al trasporto



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio territoriale del Governo*

presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata Legge n. 104/1992.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuata della presente nota e di esatto adempimento.

p. IL PREFETTO  
IL VICEPREFETTO VICARIO  
(Sindona)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Prefect or Vice Prefect, written over the typed name.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Liborio Nasca, written in a cursive style.

Dott. Liborio Nasca

